

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 764

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARZOTTI, AMATO, ASCARI, CARAMIELLO, CAROTENUTO, CHERCHI, MORFINO, ORRICO, PAVANELLI, PENZA, SCERRA

Istituzione e disciplina della rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione

Presentata il 12 gennaio 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il rapporto « Educare digitale. Lo stato di sviluppo della scuola digitale. Un sistema complesso ed integrato di risorse digitali abilitanti », pubblicato nel febbraio 2019 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, evidenzia come la digitalizzazione del sistema scolastico italiano sia un processo estremamente complesso, che richiede un'attenta pianificazione dal momento che molto dipende dalla realizzazione di infrastrutture adeguate. Il rapporto suggerisce che per lo sviluppo di una scuola digitale vanno considerate almeno tre questioni principali: l'esistenza di una connessione alla rete *internet* a banda ultralarga, la creazione di una rete telematica efficiente e lo svolgimento di un'attività di manutenzione e di aggiornamento necessarie a governare l'ef-

fetto dell'obsolescenza tecnica dell'infrastruttura.

Ai fini di un effettivo processo di digitalizzazione delle scuole, quindi, risultano indispensabili non solo la semplice connessione alla rete *internet*, ma anche la linea *ultra-broadband*, più adeguata alla gestione dei fabbisogni delle scuole medesime. Nel richiamato rapporto, però, risulta che il 3 per cento degli edifici scolastici, prevalentemente della scuola primaria e dislocati per la maggior parte nel sud Italia, risulta ancora privo di qualunque connessione alla rete *internet*.

Per quanto, infine, concerne il livello di informatizzazione dei processi amministrativi e gestionali scolastici, la realtà che emerge è quella di un processo ancora da completare visto che molte attività risultano ancora non digitalizzate.

Per risolvere i problemi sopra descritti sono state recentemente previste alcune importanti misure anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID-19.

Nel 2020 sono stati stanziati oltre 400 milioni di euro per la didattica digitale integrata, che si è rilevata fondamentale soprattutto nella prima fase dell'emergenza sanitaria. Con queste risorse le scuole hanno acquistato, nel periodo del *lockdown*, oltre 400.000 *tablet* e *personal computer* per le alunne e gli alunni che ne avevano bisogno, sono stati formati i docenti e sono stati acquistati strumenti per le aule digitali. Nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si garantisce inoltre una connessione veloce, pari a 1 gigabit e a 100 megabit di banda garantita, per l'81,4 per cento dei plessi scolastici, del primo e del secondo ciclo di istruzione, per un totale di 32.213 edifici. Il Piano consentirà di coprire i costi strutturali per dotare le scuole della banda ultralarga e per coprire i costi di connettività per cinque anni.

Da ultimo, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dal Consiglio dei ministri il 12 gennaio 2021, è previsto l'intervento denominato « Scuola 4.0 » che intende promuovere il potenziamento della digitalizzazione delle scuole, anche al fine di ridurre i *gap* territoriali e di favorire l'accesso alle tecnologie di tutte le istituzioni scolastiche, la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi e la trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica. Sono previste azioni per il cablaggio interno delle scuole al fine di migliorare la connettività, la dotazione nelle aule di strumenti innovativi e avanzati per la didattica digitale, l'attivazione nelle scuole superiori di laboratori sulle nuove professioni connesse all'intelligenza artificiale, alla robotica e alla digitalizzazione, anche favorendo la collaborazione fra pubblico e privato.

Per dare efficacia a tale Piano e ad altre misure in tale campo, la presente proposta di legge istituisce e disciplina la rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione, cosiddetta « rete UNIRE ». L'esigenza

della rete UNIRE nasce dalla necessità di prevedere un coordinamento delle scuole italiane di ogni ordine e grado per l'accesso alla rete *internet* e per il trattamento dei dati in loro possesso.

L'accesso alla rete *internet* degli istituti scolastici italiani è caratterizzato da una varietà di connessioni che, nel corso del tempo, sono diventate obsolete; carenti e non più in grado di supportare le diverse attività scolastiche in maniera efficiente. Esiste inoltre un'elevata disomogeneità nelle connessioni dovuta alle differenze strutturali legate al territorio, al grado e alla dimensione degli istituti scolastici.

Anche dal punto di vista dei costi sostenuti, sono molte le differenze tra gli istituti scolastici a causa della loro diversa disponibilità finanziaria. Spesso tali costi sono dovuti a contratti risalenti e onerosi che necessitano di revisione. Per questo, l'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge, nel rispetto della Costituzione e dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali, istituisce la rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione che ha lo scopo di assicurare: il coordinamento informativo e informatico delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra le scuole di ogni ordine e grado, gli uffici scolastici regionali e il Ministero dell'istruzione e del merito; l'omogeneità nell'elaborazione e nella trasmissione dei dati stessi; il funzionamento della didattica digitale integrata; la gestione della rete telematica di interconnessione; la realizzazione e la gestione, attraverso un *cloud computing* privato, dei servizi connessi a tali attività, compresi quelli amministrativi e quelli connessi alle procedure di assunzione del personale. La rete UNIRE garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna istituzione scolastica (comma 2).

L'articolo 2 definisce le funzioni della rete UNIRE.

Per la gestione delle attività e delle risorse condivise della rete UNIRE, l'articolo 3 prevede che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sia

costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato.

L'articolo 4 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia di informatica nelle pubbliche amministrazioni, non si applichino alle scuole di ogni ordine e grado per gli acquisti di beni e servizi connessi all'ambito di attività della rete UNIRE.

L'articolo 5, comma 1, prevede l'applicazione delle norme previste dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, in materia di installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni, anche alle scuole di ogni ordine e grado per l'accesso alla rete

UNIRE, nonché all'organismo gestore della stessa. Inoltre, per gli interventi di modifica, di installazione e di adeguamento di impianti di telecomunicazione necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili e armadi di terminazione ottica nonché per la copertura mobile in banda ultralarga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione, che non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sufficiente la sola comunicazione di inizio dei lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare.

L'articolo 6, infine, reca la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici in favore delle pubbliche amministrazioni centrali, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione e dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali, la presente legge istituisce e disciplina la rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione, di seguito denominata « rete UNIRE », al fine di assicurare:

a) il coordinamento informativo e informatico delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra le scuole di ogni ordine e grado, gli uffici scolastici regionali e il Ministero dell'istruzione e del merito;

b) l'omogeneità nell'elaborazione e nella trasmissione dei dati;

c) il funzionamento della didattica digitale integrata;

d) la gestione della rete telematica di interconnessione;

e) la realizzazione e la gestione, attraverso un *cloud computing* privato, dei servizi connessi alle attività di cui al presente comma, compresi quelli amministrativi e quelli collegati alle procedure di assunzione del personale.

2. La rete UNIRE garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ogni istituzione scolastica.

Art. 2.

(Funzioni della rete UNIRE)

1. Alla rete UNIRE sono attribuite le seguenti funzioni:

a) fornire l'interconnessione tra tutte le scuole di ogni ordine e grado, gli uffici scolastici regionali, il Ministero dell'istruzione e del merito e la rete *internet*;

b) fornire i servizi di rete di base, i sistemi di nomi di dominio (*Domain Name System-DNS*) nonché i servizi di memorizzazione dati e di *cloud computing*;

c) fornire la base di accoglienza per tutti i servizi informatici sia amministrativi che didattici (*platform as a Service*);

d) sviluppare e fornire il servizio unico nazionale per la didattica digitale integrata;

e) fornire servizi di sicurezza informatica e ambienti protetti per la didattica e per la didattica digitale integrata.

Art. 3.

(Gestione della rete UNIRE)

1. Per la gestione delle attività e delle risorse condivise dalla rete UNIRE è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione della società per azioni di cui al presente comma.

2. La società per azioni di cui al comma 1 è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito, anche ai fini della verifica delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 4.

(Disposizioni per l'acquisto di beni e servizi)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicem-

bre 2015, n. 208, non si applicano alle scuole di ogni ordine e grado per gli acquisti di beni e servizi connessi all'attività della rete UNIRE.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative del comma 1.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di impianti di telecomunicazioni per l'accesso alla rete UNIRE)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 3, 4 e 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, si applicano anche alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l'accesso alla rete UNIRE, nonché alla società di gestione della stessa.

2. Al fine di consentire l'accesso alla rete UNIRE, per gli interventi di modifica, di installazione e di adeguamento di impianti di telecomunicazione, quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica, necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili e armadi di terminazione ottica nonché per la copertura mobile in banda ultralarga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, che non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sufficiente la sola comunicazione di inizio dei lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per la realizzazione della rete UNIRE, pari a 135 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'arti-

colo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1-*bis*, lettera *a*), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.



19PDL0019320